



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE
AREA SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

Allegato A

AVVISO PUBBLICO

ai sensi della D.G.R. n.520/2023

***“Contributi per lavori finalizzati a costituire
nuovi Nidi in contesti aziendali”***

SOMMARIO

<i>art.1. - finalita' e oggetto dell'avviso</i>	3
<i>art.2. - definizioni e normativa</i>	3
<i>art.3. - soggetti beneficiari</i>	6
<i>art.4. - tipologie di intervento</i>	6
<i>art.5. - dotazione finanziaria e modalita' di concessione del contributo</i>	8
<i>art.6. - requisiti di partecipazione</i>	9
<i>art.7. - spese ammissibili</i>	11
<i>art.8. - termini e modalita' di presentazione delle domande di contributo</i>	13
<i>art.9. - documentazione per la partecipazione all'avviso</i>	14
<i>art.10. - modalita' di selezione delle proposte di intervento</i>	17
<i>art.11. - criteri di non ricevibilita'</i>	18
<i>art.12. - criteri di non ammissibilita'</i>	18
<i>art.13. - criteri di assegnazione dei punteggi</i>	20
<i>art.14. - graduatoria</i>	21
<i>art.15. - scedenze e rendicontazione delle spese</i>	21
<i>art.16. - modifiche o varianti al progetto e proroghe dei tempi</i>	21
<i>art.17. - disposizioni generali</i>	22
<i>art.18. - adempimenti a carico del soggetto beneficiario e penali</i>	23
<i>art.19. - revoca del contributo</i>	24
<i>art.20. - informativa sul trattamento dei dati personali</i>	25
<i>art.21. - richiesta informazioni</i>	27

ART.1. - FINALITA' E OGGETTO DELL'AVVISO

1. Il presente avviso è finalizzato a promuovere in modo integrato l'attivazione e/o il consolidamento di una rete di servizi sul territorio regionale finalizzati ad armonizzare il tempo di lavoro e la cura dei bambini in risposta alle esigenze dei lavoratori e della famiglia nel suo complesso. La necessità di un rafforzamento dell'offerta di servizi educativi deriva anche dal quadro problematico che emerge a livello regionale, ed in particolare dalla carenza di strutture adibite a Servizio Educativo di Nido.

Nell'ambito degli specifici obiettivi della Legge Regionale n.7/2020, che all'articolo 4 ha previsto proprio il riconoscimento dei servizi educativi in contesti aziendali come un essenziale strumento di welfare, la Deliberazione di Giunta Regionale 28 settembre 2023, n.520 ha individuato, tra gli interventi prioritari per sviluppare l'offerta di servizi educativi, la attivazione di *“servizi educativi per l'infanzia in contesti aziendali sul territorio regionale finalizzati ad armonizzare il tempo di lavoro e la cura dei bambini/delle bambine in risposta alle esigenze dei lavoratori e della famiglia nel suo complesso”*.

La Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2025, n.243, ha destinato €1.000.000,00 per l'anno 2025 ed €1.500.000,00 per l'anno 2026, sul capitolo U0000H42543, per realizzare nidi in contesti aziendali privati.

2. Il presente Avviso si riferisce, pertanto, all'esecuzione di interventi di carattere edilizio finalizzati alla realizzazione di nuovi nidi all'interno di sedi lavorative di aziende private presenti sul territorio regionale.

ART.2. - DEFINIZIONI E NORMATIVA

1. Ai fini del presente Avviso, valgono le seguenti definizioni:

- *“Soggetto Proponente”* o *“Soggetto Richiedente”*: si intende l'Azienda privata, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, avente sede operativa nel territorio della Regione Lazio, che presenta istanza di contributo per eseguire gli interventi necessari all'attivazione di un nuovo Nido aziendale a beneficio dei propri dipendenti;
- *“Soggetto Beneficiario”*: si intende il Soggetto Proponente ammesso in graduatoria e dichiarato finanziabile con apposita Determinazione dirigenziale, ai sensi delle modalità previste dal presente Avviso;
- *“Associazione di Imprese”* o *“Soggetto Collettivo”*: raggruppamento di due o più imprese legalmente autonome, formalmente costituito tramite un documento o atto di associazione temporanea (ATI/ATS) o altro strumento contrattuale idoneo, che consente la partecipazione congiunta al presente Avviso. Le aziende partecipanti devono avere sedi operative situate in un raggio massimo di 5 km dal luogo di realizzazione dell'intervento, al fine di garantire la fruibilità del servizio da parte dei dipendenti delle diverse imprese coinvolte;
- *“Nido aziendale”*: si intende un Servizio Educativo rivolto a bambine e bambini di età 3-36 mesi, istituito all'interno o in prossimità della sede operativa di una o più aziende private, destinato prioritariamente ai figli dei dipendenti della medesima impresa o delle imprese associate. Il Servizio è riconducibile alle tipologie di Nido o Micronido definite dalla Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7, e disciplinato dal Regolamento Regionale 4 agosto 2021, n.12. Il Servizio può essere gestito direttamente dall'azienda richiedente oppure da un soggetto terzo mediante contratto di servizi; in entrambi i casi, la gestione del servizio deve rispettare la normativa vigente in materia

di Servizi Educativi per la prima infanzia, in particolare con riferimento ai requisiti strutturali, organizzativi e professionali previsti a livello regionale e nazionale;

- “*Edifici vicini*”: si intendono immobili o porzioni di immobili diversi dalla sede principale del Soggetto proponente, localizzati entro una distanza massima di 500 metri lineari dal confine, calcolata in linea d’aria. Tale distanza non si applica qualora entrambi gli edifici siano ubicati all’interno della medesima area recintata, priva di interruzioni fisiche o funzionali. Gli edifici devono comunque garantire la continuità logistica e funzionale con l’attività aziendale, assicurando l’effettivo utilizzo del servizio da parte del personale dipendente;
- “*Immobili esistenti e sottoutilizzati*”: si intendono immobili già costruiti, presenti sul territorio della Regione Lazio, regolarmente accatastati e dotati di legittimità urbanistica, che presentino locali al piano terra (o porzione di esso) non utilizzati, idonei alla conversione in Nido nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n.7/2020 e dal Regolamento Regionale n.12/2021;
- “*Riqualificazione*” o “*Ristrutturazione*”: gli interventi edilizi rientranti nelle tipologie indicate alle lettere da “a)” a “d)” dell’art.3, comma 1, del D.P.R. n.380/2001;
- “*Nuovi edifici*”: edifici ancora non realizzati, privi di qualsiasi componente edilizio alla data di assegnazione del contributo, oppure gli interventi riconducibili alla cosiddetta “*demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche*” di cui al D.P.R. n.380/2001, poiché portano alla costruzione di un edificio ex-novo, purché riferiti ad immobili ancora non demoliti alla data di presentazione della domanda;
- “*Autorizzazione al funzionamento*”: atto amministrativo rilasciato dal Comune competente, che consente l’apertura e l’esercizio del Servizio Educativo di Nido o Micronido, attestando il rispetto di tutti i requisiti strutturali, organizzativi e professionali stabiliti dalla normativa vigente. L’autorizzazione stabilisce altresì la “*Ricettività massima*” autorizzata sulla base del parere igienico-sanitario rilasciato dalla ASL competente;
- “*Accreditamento*”: procedura amministrativa disciplinata dalla DGR n.964/2022, finalizzata alla verifica e alla certificazione del possesso da parte del Servizio Educativo di tutti i requisiti qualitativi, strutturali e organizzativi richiesti per l’inserimento nel sistema integrato pubblico-privato dei servizi per l’infanzia, ai sensi della L.R. n.7/2020, del R.R. n.12/2021 e delle deliberazioni attuative della Giunta Regionale;
- “*Efficientamento energetico*”: interventi edili e/o impiantistici mirati a ridurre il fabbisogno energetico complessivo dell’edificio, con particolare riguardo alla diminuzione dei consumi di energia da fonti non rinnovabili (fossile) e alla riduzione delle dispersioni termiche, aumentando l’efficienza dell’involucro edilizio e degli impianti installati;
- “*Quadro Tecnico Economico*” o “*QTE*”: documento tecnico che sintetizza e dettaglia tutte le voci di spesa previste per la realizzazione dell’intervento. Il QTE deve essere articolato secondo le voci di costo previste nei quadri economici dei lavori pubblici, come definiti dall’Allegato I.7 del D.lgs. n.36/2023. La corretta strutturazione del QTE costituisce unicamente condizione necessaria ai fini dell’ammissibilità e del controllo delle spese. Nel QTE devono essere escluse le voci di spesa non ammissibili;
- “*Base d’asta*”: si intende il solo costo dei lavori edili ed impiantistici al netto dell’IVA di legge, derivante dal Computo Metrico Estimativo;
- “*Computo Metrico Estimativo*”: documento tecnico allegato al progetto, contenente l’elenco delle lavorazioni previste, con l’indicazione analitica delle quantità, delle misure, delle unità di prezzo e del costo complessivo stimato delle opere da realizzare (base d’asta). Il Computo Metrico Estimativo è redatto con riferimento ai prezziari della Regione Lazio vigenti alla data di

presentazione della domanda. Qualora alcune voci non siano previste nei prezziari regionali, è possibile far riferimento a tariffari di altri Enti Pubblici; in mancanza anche di questi, si può ricorrere ad analisi di nuovi prezzi, fondate su preventivi comparativi o altra documentazione tecnica che ne giustifichi la congruità;

- “*Popolazione residente*” la popolazione 0-2 anni, iscritta in anagrafe e residente nel Comune o nel Municipio in cui ha sede il Soggetto Proponente, rilevata sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2024;
- “*Progressione Incrementale*”: si intende l’adeguamento della polizza fideiussoria a seguito del raggiungimento di uno stato avanzato dei lavori tale da giustificare la richiesta di erogazione della successiva tranche di contributo, documentato da SAL e fatture quietanzate. La progressione incrementale della polizza fideiussoria deve essere trasmessa unitamente alla documentazione per la richiesta di liquidazione.

2. Gli interventi oggetto del presente Avviso devono essere conformi alla normativa vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia, edilizia, sicurezza e accreditamento, nazionale e regionale. In particolare, si fa riferimento ai seguenti principali ambiti normativi:

a. normativa regionale di settore:

- Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: “*Sistema integrato di educazione e di istruzione per l’infanzia – dalla nascita ai sei anni*”, che disciplina i servizi educativi per la prima infanzia nel territorio regionale;
- Regolamento Regionale 4 agosto 2021, n.12: “*Regolamento attuativo della L.R. n.7/2020*”, con particolare riferimento ai requisiti organizzativi, strutturali, funzionali e professionali dei Nidi, nonché alle modalità per il rilascio dell’Autorizzazione al funzionamento e per l’Accreditamento dei Servizi Educativi;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.964/2022 e s.m.i. in materia di Accreditamento regionale dei Servizi Educativi per l’Infanzia;

b. normativa tecnica di edilizia e urbanistica:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n.380: *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*, con particolare riferimento agli articoli sull’attività edilizia libera, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, conformità urbanistica e destinazione d’uso;
- Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) e Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n.36/2023), ove applicabili.

c. Normativa in materia di Sicurezza e Prevenzione:

- D.M. 16 luglio 2014, e D.M. 6 aprile 2020: *Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili Nido*;
- D.M. 3 agosto 2015 e D.M. 7 agosto 2012 e ss.mm.ii.: *norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche* (attività n.67 del D.P.R. 151/2011);
- D.lgs. 9 aprile 2008, n.81: *Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- D.M. 5 luglio 1975: requisiti igienico-sanitari degli edifici.

d. Normativa in materia di accessibilità e abbattimento barriere architettoniche:

- D.M. 14 giugno 1989, n.236: *Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e pubblici*;

- Legge 9 gennaio 1989, n.13: *Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.*
- e. Normativa sanitaria e igienico-edilizia:
- Regolamenti edilizi comunali e norme tecniche locali, con riferimento alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti;
 - Parere igienico-sanitario rilasciato dalla ASL territorialmente competente, come requisito per l'Autorizzazione al funzionamento e per la determinazione della ricettività massima.

ART.3. - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di contributo esclusivamente aziende private regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che abbiano una sede operativa nel territorio del Lazio in cui avviare il nuovo servizio di Nido aziendale.
2. Possono altresì presentare domanda di contributo più aziende private in forma associata, costituite in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), Consorzio, Rete d'impresa o altro, formalmente costituite. In tali casi la proposta dovrà riferirsi ad un'unica sede o polo aziendale e garantire la fruibilità del Servizio Educativo di Nido da parte dei dipendenti delle aziende aderenti. Il soggetto capofila, individuato nell'atto costitutivo o accordo, e avente titolarità della struttura da realizzare, assume la formale responsabilità amministrativa/tecnica/contabile verso l'amministrazione regionale.
3. Non possono presentare domanda di contributo i soggetti che, in base al proprio statuto, all'oggetto societario o ai codici ATECO associati (principali o secondari), risultino operanti nel settore dei Servizi Educativi per la prima infanzia, come definiti dall'art.2 della L.R. n.7/2020, anche svolte in forma occasionale o residuale. Sono esclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti titolari dei codici ATECO 85.10.00 (istruzione prescolastica) e 88.91.00 (Attività di assistenza diurna per l'infanzia). L'amministrazione regionale si riserva di valutare la sussistenza di cause di esclusione anche in presenza di altri codici ATECO non espressamente individuati nel presente Avviso, qualora l'attività risulti comunque assimilabile ai Servizi Educativi per l'infanzia.
4. Non possono presentare domanda di contributo due distinti soggetti richiedenti appartenenti al medesimo gruppo societario, né trovarsi in rapporti di controllo, collegamento o partecipazione diretta o indiretta tra loro ai sensi dell'art.2359 del Codice civile.
5. Ogni progetto di Nido aziendale dovrà prevedere l'apertura al territorio di riferimento, attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Comune/Municipio di riferimento, riservando alle bambine ed ai bambini ivi residenti o domiciliati una quota non inferiore al 20% della capacità massima del servizio. Copia di tale convenzione dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al presente Avviso. Qualora il Comune/Municipio non sia intenzionato o non abbia la possibilità di convenzionarsi, andrà presentata esplicita dichiarazione da parte del Comune/Municipio attestante la rinuncia al convenzionamento. Il progetto di Nido aziendale potrà essere comunque aperto in regime privato anche ai bambini di genitori non dipendenti dell'azienda/e beneficiaria/e.

ART.4. - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Il presente Avviso finanzia esclusivamente gli interventi rivolti all'attivazione di un nuovo Nido all'interno di una sede aziendale del Soggetto Proponente sul territorio della Regione Lazio. In

particolare, gli interventi devono essere riferibili alle tipologie previste nel D.P.R. del 6 giugno 2001, n.380, art.3, comma 1, ovvero:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria";
- b) "interventi di manutenzione straordinaria";
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo";
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia";
- e) "interventi di nuova costruzione".

2. Sono ammissibili a contributo, nell'ambito degli interventi previsti al comma 1, anche le opere:

- i. che prevedano eventuali ampliamenti da realizzare in aderenza ad edifici esistenti, purché conformi agli standard urbanistici vigenti sul territorio comunale di competenza oltre che alla vigente normativa nazionale in materia;¹
- ii. riconducibili alla cosiddetta *“demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche”*, di cui al D.P.R. n.380/01.

3. Gli interventi di *“demolizione e ricostruzione [...]”* sono considerati *“nuova costruzione”* ai fini della sola determinazione dell'importo del contributo nell'ambito della procedura di cui al presente Avviso.

4. Non sono ammissibili a contributo:

- i. le proposte progettuali già finanziate, in parte o totalmente, con altri fondi pubblici;
- ii. gli interventi già in corso di esecuzione² alla data di pubblicazione del presente Avviso;
- iii. gli interventi non riconducibili a quelli previsti dal comma 1 del presente articolo;
- iv. gli interventi di ampliamento di servizi educativi – definiti ai sensi dell'art.2 della LR n.7/2020 – esistenti alla data di pubblicazione del presente Avviso.

5. Il nuovo Nido aziendale dovrà essere collocato al piano terreno, in diretta comunicazione con lo spazio aperto di pertinenza ad uso esclusivo, con affaccio diretto oppure con percorso di collegamento dedicato e ad uso esclusivo, senza interferenze con la regolare attività produttiva e/o lavorativa della sede aziendale.

6. Data la particolare fascia di età dell'utenza (3-36 mesi) la domanda di contributo dovrà essere corredata da una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti in modo chiaro e documentato l'assenza di interferenze e rischi tra le attività lavorative svolte nella sede aziendale ed il Servizio Educativo oppure le misure tecniche, organizzative e strutturali idonee ad eliminare o neutralizzare ogni possibile interferenza o rischio.³

¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo: sono ammesse le chiusure di piani pilotis, terrazze e logge, la costruzione di nuove porzioni attigue ed ogni altro aumento di cubatura assentito dalle N.T.E. e dai P.R.G. vigenti;

² Gli interventi in corso di esecuzione sono quelli per i quali, alla data di scadenza del presente Avviso, sia già stato richiesto e/o rilasciato il necessario titolo abilitativo.

³ La relazione dovrà tenere conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti fattori: **rischio di tipo biologico** (contesti industriali, produttivi, laboratoriali o sanitari, etc.), **rischio di esplosione o incendio** con riferimento alla presenza e manipolazione di sostanze infiammabili o combustibili (Es. depositi di automezzi, vicinanza con stazioni di rifornimento o simili, etc.), **rischio elettromagnetico** (presenza di antenne, apparati radiotrasmettenti o altre fonti rilevanti di emissioni, etc.), **rischi da rumore, emissioni o altri agenti fisici o chimici** potenzialmente incompatibili con l'ambiente educativo della prima infanzia.

**ART.5. - DOTAZIONE FINANZIARIA E MODALITÀ
DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a €2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) sul capitolo U0000H42543 del bilancio regionale, così ripartiti: €1.000.000,00 (unmilione/00) per l'esercizio finanziario 2025 ed €1.500.000,00 (unmilioneinquecentomila/00) per l'esercizio finanziario 2026.

2. Il finanziamento è concesso in forma di contributo a seconda della linea di intervento prescelta come di seguito specificato:

Linea di intervento I - “ristrutturazione”:

si intendono gli interventi riconducibili all'art.4, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d):

- **contributo di € 20.000** per ogni posto bimbo realizzato nel nuovo Nido aziendale;

Linea di intervento II - “nuova costruzione”:

si intendono gli interventi riconducibili all'art.4, comma 1, lettera e):

- **contributo di € 30.000** per ogni posto bimbo realizzato nel nuovo Nido aziendale;

fino ad un massimo del 70% dell'importo totale del Quadro Tecnico Economico (QTE) e, comunque, **non superiore a complessivi € 900.000,00** (novecentomila/00) IVA compresa.

3. È previsto un **cofinanziamento obbligatorio minimo** del 30% dell'importo complessivo di Quadro Tecnico Economico (QTE).

4. Qualora l'importo di QTE sia superiore alla somma del contributo massimo erogabile e del cofinanziamento obbligatorio, come sopra individuati, la quota eccedente è obbligatoriamente a carico del Soggetto richiedente.

5. L'erogazione del contributo al Soggetto ammesso al finanziamento avverrà nelle seguenti modalità:

- **Acconto pari ad almeno 1/3** → a seguito della comunicazione di inizio lavori;
- **Acconto pari ad almeno 1/3** → al raggiungimento del 50% dei lavori, certificato dalla presentazione di copia delle fatture quietanziate e della contabilità redatta dal D.LL. (SAL);
- **Saldo della quota residua** → all'effettivo funzionamento del Nido aziendale e comunque successivamente alla verifica della rendicontazione finale di spesa.

6. L'inserimento nella graduatoria, che sarà approvata con apposita Determinazione dirigenziale, non costituisce ammissione automatica al contributo: i Soggetti Beneficiari saranno finanziati secondo l'ordine della graduatoria, fino all'esaurimento della dotazione finanziaria di cui al comma 1. La comunicazione da parte della Regione Lazio di ammissione al contributo sarà inviata all'indirizzo PEC indicato dal soggetto richiedente nella domanda di contributo.

7. Gli interventi ammissibili, ma non finanziabili per mancanza di risorse, costituiranno un parco progetti e potranno essere finanziati, in caso di ulteriore disponibilità finanziarie, mediante scorrimento della graduatoria medesima per un massimo di 36 mesi.

8. La rendicontazione finale delle spese (definite dal successivo art.7), completa della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, deve pervenire da parte del Soggetto Beneficiario all'indirizzo PEC siss@pec.regione.lazio.it **entro e non oltre il 30 giugno 2027**, salvo eventuali proroghe.

ART.6. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione, il **Soggetto Proponente** deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti:

- a. essere una azienda privata regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con una sede operativa attiva nel territorio della Regione Lazio, nella quale avviare il nuovo servizio di Nido aziendale. Possono altresì partecipare in forma associata più aziende private attraverso la costituzione formale di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS), Consorzio, Rete d'impresa o altro, purché tutte le imprese aderenti siano in possesso dei medesimi requisiti di ammissibilità previsti per il soggetto singolo;
- b. essere proprietario o titolare della piena disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento, in regime di proprietà, comodato d'uso, concessione o altro titolo valido che ne garantisca l'utilizzo esclusivo per le finalità del presente Avviso. In ogni caso, tale disponibilità deve avere **durata non inferiore al 31 luglio 2037** e dovrà essere documentata mediante apposita attestazione da allegare alla domanda. In caso di partecipazione in forma associata, il titolo di disponibilità dell'immobile deve essere intestato al soggetto capofila formalmente individuato nell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), Consorzio, Rete d'impresa o altro;
- c. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo. Il Soggetto proponente dovrà inoltre dichiarare l'assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. n.267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii.;
- d. non esercitare, né direttamente né indirettamente, attività riconducibili ai servizi educativi per la prima infanzia, come definiti dall'art.2 della L.R. n.7/2020, anche se svolte in forma occasionale, residuale o in convenzione con soggetti terzi. Tale condizione deve risultare dallo statuto, o dall'oggetto societario, o dalla attività prevalente o dai codici ATECO associati (principali o secondari) desunti dalla CCIAA. Sono esclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti titolari dei codici ATECO 85.10.00 (istruzione prescolastica) e 88.91.00 (Attività di assistenza diurna per l'infanzia). L'amministrazione regionale si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, la sussistenza di cause di esclusione anche in presenza di altri codici ATECO non espressamente elencati nel presente Avviso, qualora l'attività risulti comunque assimilabile ai servizi educativi per l'infanzia;
- e. non appartenere al medesimo gruppo societario di altro Soggetto proponente, né trovarsi con esso in rapporti di controllo, collegamento o partecipazione, diretta o indiretta, ai sensi dell'art.2359 del Codice civile.
- f. in caso di partecipazione in forma associata, mediante "*Associazione di Imprese*" o altro "*Soggetto Collettivo*", tutte le aziende aderenti devono avere sedi operative situate entro un raggio massimo di 5 km dal luogo in cui è previsto l'intervento di realizzazione del nido aziendale, al fine di garantire la concreta accessibilità e fruibilità del servizio educativo da parte dei dipendenti delle imprese coinvolte.

2. Per l'ammissione al finanziamento, la **proposta progettuale** deve rispettare, **a pena di esclusione**, i seguenti requisiti:

- a. Linea di intervento I - “ristrutturazione” - Interventi riconducibili all’art.4, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d):
- i. riguardare la ristrutturazione di un immobile, o porzione di esso, nel territorio della Regione Lazio;
 - ii. essere conforme al regolamento edilizio comunale vigente, con particolare riguardo al cambio di destinazione d’uso, ed alle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie sovraordinate;
 - iii. rispettare le disposizioni di cui all’art.19 della L.R. n.7/2020 - in particolare il comma 3 - in merito all’ubicazione del nuovo Nido ⁴, anche con riferimento all’esclusione delle zone in cui si registri la presenza di impianti industriali insalubri come definiti dal decreto del Ministro della sanità del 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie) e le zone identificate ad elevato rischio di frana e inondazione;
 - iv. avviare un nuovo Nido aziendale; sono pertanto esclusi gli ampliamenti di Servizi educativi – di cui all’art.2 della L.R. n.7/2020 – già attivi alla data di pubblicazione del presente Avviso.
- b. Linea di intervento II - “nuovo edificio” - Interventi riconducibili all’art.4, comma 1, lettera e):
- i. prevedere l’utilizzo di un lotto di terreno già di proprietà, ovvero in comodato d’uso, alla data di presentazione della domanda, del Soggetto Proponente oppure prevedere la “*demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche*”, di cui al D.P.R. n.380/01;
 - ii. nel caso di “*demolizione e ricostruzione*” l’edificio da demolire dovrà essere inagibile e/o pericolante, con relativa attestazione amministrativa, oppure inadeguato da un punto di vista statico o altamente energivoro. In ogni caso l’immobile non deve essere soggetto a vincoli ostativi alla demolizione, ed essere in uno stato tale per cui risulti economicamente più vantaggiosa la demolizione, con successiva ricostruzione secondo le vigenti normative, piuttosto che la ristrutturazione;
 - iii. nel caso di “*nuova costruzione*” il progetto dovrà risultare già assentito dal Comune territorialmente competente mediante il rilascio di apposito titolo abilitativo edilizio, in corso di validità alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - iv. nel caso di “*nuova costruzione*” il lotto di terreno dovrà avere le seguenti caratteristiche di idoneità:
 - *superficie minima lotto*: compatibile con gli indici di edificabilità da PRG comunale vigente in rapporto alle dimensioni dell’edificio da realizzare, tenendo in considerazione che l’area residua da adibire a giardino dovrà rispettare gli indici di cui alle normative vigenti regionali e statali;
 - *allacci PP.SS.*: nelle immediate vicinanze dovranno essere già esistenti la linea elettrica ed idrica, la fognatura comunale, l’eventuale linea gas, etc.;

⁴ Qualora l’immobile, o porzione di esso, oggetto degli interventi abbia destinazione d’uso diversa da quella di Nido è ammesso il cambio di destinazione d’uso anche temporaneo dell’immobile ai sensi del comma 4 dell’art.19 della L.R. n.7/2020.

- *infrastruttura viaria*: deve essere presente un'adeguata infrastruttura viaria che consenta un facile raggiungimento da parte dell'utenza;
- *Parcheggi*: dovranno essere rispettati i rapporti fissati dall'attuale normativa per garantire un adeguato numero di posti auto riservati al personale del Nido ed alle autovetture delle famiglie dei bambini iscritti;
- *Vincoli*: sul lotto di terreno non devono insistere vincoli o, qualora esistenti, dovranno essere già stati acquisiti tutti i nulla-osta o pareri necessari;
- *Interferenze*: il lotto di terreno non deve essere ricompreso nelle zone in cui si registri la presenza di impianti industriali insalubri come definiti dal decreto del Ministro della sanità del 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie) e le zone identificate ad elevato rischio di frana e inondazione, fatti salvi i diritti dei terzi.

3. Per tutte le tipologie di intervento devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- a) attivare almeno dieci (n.10) posti bimbo;
- b) essere conforme alla Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7, ed al suo Regolamento attuativo 16 luglio 2021, n.12;
- c) essere conforme alla vigente normativa tecnica, urbanistica e sanitaria, con particolare riferimento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (legge n.13/1989, DPR n.503/1996, etc.), prevenzione incendi (DM 16 luglio 2014), efficientamento energetico (DM 26 giugno 2015), risparmio idrico e recupero delle acque piovane (L.R. n. 6/2008), etc.;
- d) al fine di garantire uniformità nella valutazione delle proposte progettuali, i documenti progettuali presentati dai Soggetti proponenti dovranno essere redatti conformemente agli standard tecnici e grafici previsti dal D.lgs. n.36/2023. In particolare, la documentazione tecnica dovrà attenersi a quanto disposto dall'Allegato I.7 del D.lgs. n.36/2023 (Quadro economico), nonché, per quanto compatibile, ai criteri tecnici e rappresentativi dell'Allegato I.8 (livelli di progettazione);
- e) qualora l'immobile in cui attivare il Nido sia distaccato dalla sede operativa del Soggetto proponente, i due immobili o porzioni di immobili diversi dalla sede principale del Soggetto proponente, devono essere localizzati entro una distanza massima di 500 metri lineari dal confine, calcolata in linea d'aria. Tale distanza non si applica qualora entrambi gli edifici siano ubicati all'interno della medesima area recintata o particella catastale, priva di interruzioni fisiche o funzionali. Gli edifici devono comunque garantire la continuità logistica e funzionale con l'attività aziendale, assicurando l'effettivo utilizzo del servizio da parte del personale dipendente;
- f) prevedere un cronoprogramma dei lavori che consenta l'avvio del servizio di Nido aziendale entro il 1° settembre 2027 (anno educativo 2027/2028).

ART.7. - SPESE AMMISSIBILI

1. Saranno considerate ammissibili le sole spese sostenute direttamente dal Soggetto beneficiario per gli interventi di cui all'art.4.

2. Le spese sostenute saranno ammesse nel limite massimo del contributo assegnato, determinato sulla base dei parametri indicati al comma 2 dell'art.5 del presente Avviso. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata risulti superiore all'importo di riferimento su cui è stato calcolato il contributo massimo erogabile, la quota eccedente resterà integralmente a carico del Soggetto richiedente. Qualora, invece, la spesa rendicontata risulti inferiore all'importo di riferimento, il contributo sarà ridotto in maniera proporzionale, mantenendo la percentuale originaria di cofinanziamento indicata nella domanda. In quest'ultimo caso, l'economia complessiva sarà quindi ripartita tra contributo pubblico e quota a carico del Soggetto beneficiario, secondo il medesimo rapporto percentuale.

3. Ai fini della redazione del Quadro Tecnico Economico (QTE) e della successiva rendicontazione, anche se i Soggetti Beneficiari non sono tenuti all'applicazione della normativa sugli appalti pubblici, gli interventi proposti dovranno essere articolati secondo le voci di costo previste nei quadri economici dei lavori pubblici, come definiti dall'Allegato I.7 del D.lgs. n.36/2023. Il rispetto di tale articolazione non comporta alcun obbligo in capo al Soggetto Beneficiario in merito a procedure di affidamento o applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. La corretta strutturazione del QTE costituisce unicamente condizione necessaria ai fini dell'ammissibilità e del controllo delle spese, e dovrà essere verificabile nella documentazione tecnica presentata in sede di domanda.

4. Sono considerate **ammissibili**, nell'ambito del Quadro Tecnico Economico di progetto (QTE), le seguenti tipologie di spesa:

- spese per lavori edili ed impiantistici, e per le relative forniture, finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'art.4 del presente Avviso;
- spese tecniche per incarichi di progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo, fino ad un massimo del 20% dell'importo delle opere a "base d'asta" (inclusi oneri previdenziali, assistenziali ed IVA di legge);
- spese per eventuali contributi per procedure di gara;
- spese per sistemazioni esterne, attrezzature ludiche esterne, nel limite massimo del 5% dell'importo delle opere a "base d'asta" (inclusa IVA di legge)
- spese per rilievi, accertamenti e indagini, fino ad un massimo del 5% dell'importo delle opere a "base d'asta" (inclusi oneri previdenziali, assistenziali ed IVA di legge);
- spese per gli imprevisti, nel limite massimo del 10% dell'importo delle opere "base d'asta" (inclusi oneri previdenziali, assistenziali ed IVA di legge);
- IVA di legge e ulteriori voci di costo previste nei quadri economici di lavori pubblici (Allegato I.7, d.lgs. n.36/2023) se non già espressamente indicate nel presente articolo.

5. Nel caso in cui una voce di spesa superi le percentuali massime indicate al comma 4, sarà considerata ammissibile a rendicontazione la sola quota entro il limite stabilito; la parte eccedente resterà interamente a carico del Soggetto Beneficiario e non potrà essere oggetto di contributo regionale, ovvero andrà a sommarsi al cofinanziamento.

6. Sono in ogni caso **escluse** dal contributo, e restano pertanto a totale carico del Soggetto Beneficiario, le spese riconducibili alle seguenti voci:

- acquisto di arredi (fissi o mobili), cucina e relativi accessori ed attrezzature, materiale didattico e di consumo, giochi/giocattoli, comprensivi di IVA;
- costi di esproprio, acquisto o affitto di immobili o terreni (o porzioni di essi) e relativi oneri accessori;

- spese di promozione, comunicazione, informazione, divulgazione, comprese quelle pubblicitarie, comprensive di IVA;
- spese per vigilanza prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori;
- spese relative a traslochi, pulizie, trasferimenti temporanei e permanenti di attività o personale presso altro immobile, incluso l'affitto di edifici, o porzioni di essi, il noleggio e l'acquisto di strutture temporanee;
- ogni altra spesa non strettamente pertinente all'esecuzione dei lavori o non indicata tra quelle ammissibili al comma 4 del presente articolo.

7. Sono rendicontabili solo le spese effettivamente sostenute e quietanzate dal Soggetto Beneficiario successivamente alla data della comunicazione regionale di ammissione al contributo ⁵. Tutte le fatture dovranno riportare, a pena di esclusione dal rendiconto, il riferimento alla Determinazione dirigenziale di concessione del contributo e/o un esplicito riferimento alla realizzazione del Nido aziendale tale per cui siano riconducibili inequivocabilmente ai lavori oggetto di contributo.

Fanno eccezione le spese tecniche per incarichi quali rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, etc., necessarie alla predisposizione del progetto e della documentazione tecnica da allegare alla domanda. Tali spese, se debitamente documentate e riconducibili esclusivamente all'intervento proposto, sono ammissibili anche se sostenute prima della comunicazione di ammissione al contributo.

8. L'investimento oggetto di domanda di contributo dovrà essere determinato mediante un Computo Metrico Estimativo, redatto con riferimento ai prezzari della Regione Lazio vigenti alla data di presentazione della domanda. Qualora alcune voci non siano previste nei prezzari regionali, sarà possibile far riferimento a tariffari di altri Enti Pubblici; in mancanza anche di questi, si potrà ricorrere ad analisi di nuovi prezzi, fondate su preventivi comparativi o altra documentazione tecnica che ne giustifichi la congruità.

ART.8. - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. La domanda di partecipazione, corredata da tutti gli allegati richiesti, dovrà essere redatta in lingua italiana e, a pena di esclusione, trasmessa esclusivamente in **formato digitale** (pdf), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) siss@pec.regione.lazio.it .

2. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre **le ore 23:59 del giorno 30 ottobre 2025**.

Farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione della PEC nella casella sopra indicata.

3. È vietato, a pena di esclusione, l'utilizzo di piattaforme di condivisione file ("Cloud"), servizi di trasferimento temporaneo *on-line* ⁶, link esterni o qualunque altro mezzo diverso dalla trasmissione diretta tramite PEC. In caso di superamento del limite massimo di dimensione consentito dal gestore PEC, è ammesso l'invio della documentazione tramite più invii PEC distinti, recando nell'oggetto l'indicazione della sequenza (Es. "invio 1 di 3", "invio 2 di 3", etc.).

⁵ La comunicazione da parte della Regione Lazio di ammissione al contributo sarà inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda di contributo. Pertanto, il solo inserimento nella graduatoria, che sarà approvata con Determinazione dirigenziale, non costituisce l'ammissione al contributo.

⁶ A titolo esemplificativo e non esaustivo è vietato l'uso di WeTransfer, OneDrive, I-cloud, etc...

4. La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo il modello predisposto, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante (o in alternativa con firma autografa corredata da copia di documento di identità). Tutta la documentazione tecnica e progettuale di cui al successivo art.9, dovrà essere in formato PDF timbrata e firmata dal tecnico incaricato della progettazione.

5. La PEC dovrà avere il seguente oggetto:

“Avviso pubblico per nuovi Nidi aziendali”

6. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici, errori nell'invio, invii a indirizzo PEC/mail errato o mancata ricezione delle comunicazioni da parte del Soggetto Proponente. **Pertanto, è onere esclusivo del Soggetto Proponente verificare le ricevute di “ACCETTAZIONE” e “CONSEGNA” della PEC all’indirizzo indicato al precedente comma 1.**

7. Non sono ammesse integrazioni, modifiche o sostituzioni successive alla scadenza del termine, salvo richiesta esplicita da parte dell'Amministrazione regionale per fini istruttori.

ART.9. - DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

1. I Soggetti Proponenti devono produrre, in formato elettronico PDF, la seguente **Documentazione Amministrativa** obbligatoria:

- a) “*Domanda di contributo*” compilata sulla base della modulistica predisposta e allegata al presente Avviso, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Soggetto Proponente, o suo delegato;⁷
- b) Fotocopia del Documento d'Identità in corso di validità del soggetto firmatario;
- c) Atto dell'organo deliberante del Soggetto Proponente con il quale:
 - 1) si approva il progetto proposto, il cui livello minimo ammesso è quello di “*Fattibilità tecnico-economica*” (PFTE);
 - 2) si dà mandato al Legale Rappresentante (o suo delegato) di avanzare domanda di finanziamento, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
 - 3) si dichiara di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso dell'immobile oggetto della richiesta di contributo, per un periodo di almeno 10 anni residui ovvero fino al 31 luglio 2037;
 - 4) si impegna a vincolare a bilancio, nel caso di ammissione al contributo, la quota di spesa prevista a carico dello stesso;
 - 5) si impegna a vincolare, nel caso di ammissione al contributo, l'immobile alla destinazione d'uso di Nido per almeno una durata decennale a decorrere dal primo anno educativo successivo all'ultimazione dei lavori, **pena la revoca del contributo** ed il recupero delle somme già erogate;
 - 6) si impegna a richiedere il nulla-osta igienico sanitario all'ASL di competenza e richiedere l'Autorizzazione al funzionamento al Comune/Municipio secondo la disciplina prevista dalla Legge Regionale n.7/2020;

⁷ In caso di delega, questa dovrà essere allegata e corredata da copia del documento d'identità in corso di validità del delegante.

- 7) si impegna all'avvio del Servizio Educativo di Nido aziendale entro il 1° settembre 2027 ovvero per l'anno educativo 2027/2028;
 - 8) si impegna ad Accreditare il Nido aziendale sul portale SIRSE secondo le modalità definite dalla DGR n.964/2022, e rinnovarlo fino al 31 luglio 2037;
 - 9) viene nominato il Responsabile aziendale per i rapporti con il Responsabile del procedimento regionale, per l'esecuzione del progetto;
 - 10) si dichiara che il Soggetto Proponente o il consorzio non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, *ovvero*, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, si dichiara che si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n.267 del 16 marzo 1942 e s.m.i.;
 - 11) si impegna a trasmettere agli uffici competenti della Regione Lazio ogni documentazione e/o informazione richiesta, sia ai fini delle verifiche tecnico-amministrative che per il monitoraggio periodico;
 - 12) si autorizza l'accesso alla struttura del personale della Regione Lazio incaricato delle verifiche prima, durante e dopo i lavori.
- d) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante del Soggetto Proponente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., con la quale:
- 1) Attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
 - 2) Attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge n.383 del 18 ottobre 2001 e s.m.i., ovvero attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge n.383 del 18 ottobre 2001 e s.m.i., ma che gli stessi si sono conclusi;
- e) Impegno di un Soggetto Fideiussore ⁸ a rilasciare, in favore della Regione Lazio, una garanzia fideiussoria per l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui il Soggetto Proponente risulti assegnatario del contributo. La garanzia dovrà essere di importo iniziale pari ad 1/3 del contributo concesso, da incrementare progressivamente in funzione della liquidazione dei successivi acconti. La polizza dovrà avere validità fino all'effettivo avvio del Nido aziendale;
- f) Copia della visura storica della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto il Soggetto Proponente;
- g) Copia dell'atto o certificato di proprietà dell'immobile ovvero del titolo di possesso in comodato d'uso dell'immobile dal quale si evinca esplicitamente la durata residua della disponibilità (minimo fino al 31 luglio 2037). In assenza di un atto o certificato può essere prodotta un'autodichiarazione a firma del Legale Rappresentante del Soggetto Proponente;

⁸ Imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

- h) Copia della richiesta di convenzionamento dei posti bimbo inoltrata al Comune/Municipio territorialmente competente, ai sensi dell'art.3 comma 5 del presente Avviso, ovvero della rinuncia espressa al convenzionamento da parte del Comune/Municipio;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegata allo schema di domanda) con cui si dichiara che l'azienda non esercita attività riconducibili ai Servizi Educativi per l'infanzia;
- j) Relazione illustrativa delle caratteristiche del Nido aziendale che descriva in particolare:
 - 1) Quantificazione dei dipendenti beneficiari con esplicita indicazione dei dati relativi alla fascia di età, all'orario di lavoro, all'esigenza del servizio di Nido sul luogo di lavoro;
 - 2) Indicazione del numero dei bimbi nella fascia di età 3-36 mesi figli dei dipendenti;
 - 3) Il numero di posti bimbi che saranno creati nel nuovo Nido aziendale, determinati secondo i parametri indicati dalla L.R. n.7/2020;
 - 4) Descrizione del contesto locale e territoriale di riferimento, dell'Azienda e delle sue interazioni a livello locale e/o intercomunale.

2. I Soggetti Proponenti devono produrre, in formato elettronico PDF, la seguente Documentazione Tecnica obbligatoria:

- a) elaborati di progetto, conformi alla vigente normativa per il livello progettuale presentato ("Progetto di Fattibilità tecnico-economica" oppure "Progetto Esecutivo"), timbrati e firmati dal progettista incaricato;
- b) computo metrico estimativo, redatto facendo riferimento ai prezziari della Regione Lazio vigenti (art.7, co.8 del presente Avviso), suddiviso per categorie omogenee di intervento coerenti con gli interventi previsti (Es. demolizioni, opere murarie, impianto elettrico, etc.);
- c) relazione tecnica di progetto nella quale siano descritte ed illustrate in dettaglio tutte le opere previste in progetto;
- d) rilievo fotografico *ante-operam* dell'edificio o del lotto di terreno interessato dagli interventi tale da comprendere inequivocabilmente lo stato attuale (minimo 4 foto dai quattro punti cardinali verso il centro, oltre un adeguato numero di foto dello stato interno dei locali);
- e) elaborato grafico con l'individuazione funzionale, mediante campiture, delle diverse destinazioni d'uso (Nido, uffici, magazzini, etc.), interni ed esterni, e degli spazi ad uso comune;
- f) visura catastale dell'immobile non antecedente il 1° giugno 2025;
- g) estratto di mappa con evidenziazione dell'immobile dove avviare il Nido aziendale e nella quale, qualora non coincidano, siano evidenziate la sede di lavoro e la sede del Servizio Educativo in modo che se ne evinca inequivocabilmente la loro distanza (art.6, co.3, lett. e));
- h) l'elenco degli eventuali vincoli ricadenti sull'immobile oggetto dell'intervento, le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri necessari, quelli già ottenuti⁹, incluso l'estratto delle tavole di PRG e PTPR dalle quali si possano evincere la destinazione urbanistica e gli eventuali vincoli paesaggistici, etc;

⁹ In caso di nulla-osta già ottenuti dovranno essere allegati in copia alla documentazione tecnica.

- i) Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post operam dal quale si evinca l'eventuale efficientamento energetico dell'immobile;
- j) includere una tabella riportante le superfici espresse in metri quadrati dei locali che concorrono al calcolo della ricettività massima ai sensi del comma 2, art.33 della L.R. n.7/2020;
- k) relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti in modo chiaro e documentato l'assenza di interferenze e rischi tra le attività lavorative svolte nella sede aziendale ed il Servizio Educativo, in considerazione della particolare fascia di età dell'utenza (3-36 mesi), oppure le misure tecniche, organizzative e strutturali idonee ad eliminare o neutralizzare ogni possibile interferenza o rischio; ¹⁰
- l) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante che l'intervento non insiste su aree nelle quali siano presenti impianti industriali classificati come insalubri, ai sensi del decreto del Ministro della Sanità del 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie), né su zone a elevato rischio di frana e inondazione, come individuate dagli strumenti di pianificazione e governo del territorio.

3. In caso di partecipazione in forma associata, mediante “*Associazione di Imprese*” o altro “*Soggetto Collettivo*” (quale ATI, ATS, Consorzio, Rete d'Impresa o altro, formalmente costituita), i Soggetti Proponenti devono produrre, in formato elettronico PDF, la seguente **Documentazione integrativa** obbligatoria:

- a. copia del documento o dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea (ATI/ATS) o di altro strumento contrattuale idoneo, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle aziende partecipanti, dal quale risulti la partecipazione congiunta al presente Avviso e l'individuazione del soggetto capofila;
- b. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei legali rappresentanti delle imprese associate firmatarie dell'accordo;
- c. copia della visura camerale storica (rilasciata dalla CCIAA) di ciascuna delle aziende partecipanti;
- d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (fac-simile allegato allo schema di domanda) redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte di ciascuna impresa aderente, con la quale si attesta l'assenza di attività riconducibili ai Servizi Educativi per l'Infanzia.

4. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti relativamente alla documentazione tecnico-amministrativa indicata nel presente articolo.

ART.10. - MODALITA' DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO

1. Le modalità di selezione prevedono tre distinte fasi:

¹⁰ La relazione dovrà tenere conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti fattori: **rischio di tipo biologico** (contesti industriali, produttivi, laboratoriali o sanitari, etc.), **rischio di esplosione o incendio** con riferimento alla presenza e manipolazione di sostanze infiammabili o combustibili (Es. depositi di automezzi, vicinanza con stazioni di rifornimento o simili, etc.), **rischio elettromagnetico** (presenza di antenne, apparati radiotrasmittenti o altre fonti rilevanti di emissioni, etc.), **rischi da rumore, emissioni o altri agenti fisici o chimici** potenzialmente incompatibili con l'ambiente educativo della prima infanzia.

- a. ricevibilità: accertamento della corretta trasmissione della domanda e della presenza formale della documentazione prevista dagli articoli 8 e 9 del presente Avviso;
- b. ammissibilità: valutazione del possesso dei requisiti soggettivi del Soggetto Proponente e dei requisiti minimi tecnico-amministrativi del progetto, come stabiliti dagli articoli 6 e 9 del presente Avviso;
- c. attribuzione dei punteggi: assegnazione sulla base dei criteri oggettivi e dei relativi pesi definiti al successivo art.13, finalizzata alla formazione della graduatoria.

2. Le attività istruttorie relative alle tre fasi sopraindicate (ricevibilità, ammissibilità e attribuzione dei punteggi) saranno effettuate dal Responsabile del Procedimento, successivamente alla scadenza prevista dall'art.8, in quanto espletate con l'utilizzo di criteri valutativi esclusivamente oggettivi, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.

3. I criteri di assegnazione dei punteggi, utili per la formazione della graduatoria, sono modulati su una scala massima di **100 punti**.

4. Ogni Soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale. In caso di trasmissione di più domande da parte dello stesso soggetto, sarà considerata ricevibile esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine cronologico, mentre le successive saranno escluse d'ufficio e dichiarate "non ricevibili".

ART.11. - CRITERI DI NON RICEVIBILITÀ

1. Non sono ricevibili le domande di contributo:

- a) pervenute dopo il termine perentorio di cui all'art.8, comma 2, restando il recapito a rischio esclusivo del mittente, indipendentemente dall'entità del ritardo, o la domanda non giunga a destinazione in tempo utile;
- b) spedite ad indirizzo PEC diverso da quello indicato all'art.8, comma 1;
- c) le cui PEC siano sprovviste degli allegati richiesti dal presente Avviso in formato PDF, ovvero contenenti link a servizi esterni di archiviazione o trasferimento file (es. Cloud, file transfer, drive, etc.);
- d) presentate da soggetti diversi da quelli ammissibili indicati dall'art.3;
- e) presentate da un medesimo Soggetto proponente in aggiunta a un'altra domanda già trasmessa. In tal caso, sarà considerata ricevibile esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine cronologico; le ulteriori saranno escluse e dichiarate "non ricevibili".

ART.12. - CRITERI DI NON AMMISSIBILITÀ

1. Non sono ammissibili le domande di contributo:

- a) relative a tipologie di intervento non riconducibili a quelle previste all'art.4;
- b) non conformi ai requisiti richiesti all'art.6;
- c) sprovviste della documentazione amministrativa e/o tecnico-progettuale richiesta all'art. 9;

- d) che prevedano la semplice riconversione di Servizi Educativi esistenti o l'ampliamento di strutture già autorizzate, senza la creazione ex-novo di un Nido aziendale distinto ed autonomo;
- e) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, ovvero non sottoscritte dal soggetto competente;
- f) relative a spese non riconducibili a quelle previste all'art.7;
- g) riferite ad interventi il cui livello di progettazione sia inferiore a quello di Fattibilità tecnico-economica;
- h) mancanti dell'impegno a vincolare sul bilancio del Soggetto Proponente la quota di spesa eventualmente prevista a carico dello stesso (art.9, comma 1, lettera c, punto 4);
- i) presentate da soggetti che, in base al proprio statuto, o all'oggetto societario, o alla attività prevalente o ai codici ATECO associati (principali o secondari) desunti dalla CCIAA, risultino operanti nel settore dei Servizi Educativi per la prima infanzia come definiti dall'art.2 della L.R. n.7/2020, anche svolte in forma occasionale, residuale o in convenzione con soggetti terzi. Sono esclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti titolari dei codici ATECO 85.10.00 (istruzione prescolastica) e 88.91.00 (Attività di assistenza diurna per l'infanzia). L'amministrazione regionale si riserva di valutare la sussistenza di cause di esclusione anche in presenza di altri codici ATECO non espressamente individuati nel presente Avviso, qualora l'attività risulti comunque assimilabile ai servizi educativi per l'infanzia.
- j) presentate da soggetti che, al momento della domanda, appartengano al medesimo gruppo societario, o da soggetti tra loro in rapporti di controllo, collegamento o partecipazione diretta o indiretta, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. In caso di accertata violazione di tale previsione, tutte le domande coinvolte saranno escluse dalla procedura.

2. Non sono, inoltre, ammissibili a contributo:

- a) le spese relative a varianti in corso d'opera prive dell'autorizzazione regionale di cui all'art.16 del presente Avviso;
- b) le spese eccedenti le aliquote indicate all'art.7 del presente Avviso.

3. L'Amministrazione regionale si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti nel caso in cui quelli trasmessi non siano sufficientemente chiari ed esaustivi oppure siano necessari ulteriori approfondimenti. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro il termine indicato nella nota ufficiale di richiesta integrativa documentale, il Soggetto Proponente sarà considerato rinunciatario e dichiarato *"non ammissibile"*.

4. Le domande di contributo giudicate *"non ammissibili"* non saranno oggetto della fase di valutazione, di cui al successivo art.13, e pertanto non verrà attribuito alcun punteggio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria.

ART.13. - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. Il Responsabile del Procedimento, verificata la ricevibilità dei plichi secondo l'art.11, verificata l'ammissibilità secondo quanto disposto dall'art.12, procederà all'assegnazione dei punteggi così come indicato al successivo comma 2.

2. La procedura di assegnazione dei punteggi, per le sole offerte ritenute ammissibili, prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di **100 punti**, così suddivisi:

- a) *Livello di Progettazione (definito dall'art.41 del D.lgs. 36/2023) (max 30 Punti):*
 - 30 punti = Progetto Esecutivo;
 - 15 punti = Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica.

- b) *Tipologia di Soggetto Proponente in associazione di imprese o soggetto collettivo (es. consorzio, ATS, ecc.) (max 15 Punti)*
 - 15 punti = almeno 3 aziende con sede operativa nel raggio di 5km dal Nido;
 - 8 punti = 2 aziende con sede operativa nel raggio di 5km dal Nido;
 - 0 punti = azienda singola.

- c) *Dipendenti destinatari del servizio, quale somma dell'associazione di imprese o soggetto collettivo (es. consorzio, ATS, ecc.) (max 25 Punti)*
 - 25 punti = oltre 50 dipendenti;
 - 15 punti = tra 35 e 50 dipendenti;
 - 8 punti = tra 20 e 34 dipendenti;
 - 0 punti = meno di 20 dipendenti.

- d) *Energie rinnovabili (max 20 Punti)*

inteso come copertura energetica in KW/giorno, attraverso la presenza e l'utilizzo di impianto fotovoltaico o ricorso ad energia prodotta da altre fonti rinnovabili, o miglioramento energetico (pompa di calore, batterie di accumulo, solare termico, ecc.), necessaria al fabbisogno della struttura:

 - 20 punti = per la copertura oltre il 60% del fabbisogno;
 - 15 punti = per la copertura dal 31% al 60% del fabbisogno;
 - 10 punti = per la copertura dal 10% al 30% del fabbisogno;
 - 5 punti = per una copertura inferiore al 10% del fabbisogno.

- e) *Conciliazione esigenze dei genitori (dipendenti) con la cura dei figli (max 10 Punti)*
 - 10 punti = apertura giornaliera del servizio oltre le 15 ore giornaliere;
 - 5 punti = apertura giornaliera del servizio dalle 9 ore alle 15 ore giornaliere;
 - 0 punti = apertura giornaliera del servizio inferiore alle 9 ore giornaliere.

In caso di parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al concorrente che ha ricevuto il maggior punteggio in relazione al "*Livello di Progettazione*", di cui al punto a); in caso di ulteriore parità, si passerà al maggior punteggio ricevuto in relazione alla "*Tipologia di Soggetto Proponente*", di cui al punto b); in caso di ulteriore parità, si passerà al maggior punteggio ricevuto in relazione ai "*Dipendenti destinatari del servizio*", di cui al punto c); in caso di ulteriore parità, si passerà al maggior punteggio ricevuto in relazione alle "*Energie rinnovabili*", di cui al punto d); in caso di ulteriore parità, si passerà al maggior punteggio ricevuto in relazione alla "*Conciliazione esigenze dei genitori con la cura dei figli*", di cui al punto e); infine, in caso di ulteriore parità di punteggio, verrà effettuato il sorteggio.

ART.14. - GRADUATORIA

1. Dal momento che tutti i punteggi sono attribuibili in modo oggettivo e non discrezionale, il Responsabile del Procedimento, sulla base dei criteri indicati al precedente articolo, predisporrà la graduatoria.
2. La graduatoria, approvata con apposito atto dirigenziale, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito web www.regione.lazio.it, nella sezione dedicata ai “Servizi educativi per la prima infanzia”.
3. L’inserimento nella graduatoria non costituisce automaticamente l’erogazione del contributo. I Soggetti Beneficiari saranno ammessi al contributo, secondo l’ordine della suddetta graduatoria, fino all’esaurimento del fondo stanziato di cui all’art.5. La comunicazione da parte della Regione Lazio di ammissione al contributo sarà inviata all’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione.
4. Gli interventi ammessi in graduatoria, ma non finanziabili per mancanza di risorse, costituiranno un parco progetti e potranno essere finanziati, in caso di ulteriori disponibilità finanziarie, mediante scorrimento della graduatoria medesima per un massimo di 36 mesi.

ART.15. - SCADENZE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. I lavori dovranno iniziare entro il 1° luglio 2026 e concludersi entro il **31 maggio 2027**.
2. Il Nido aziendale dovrà essere avviato entro il 30 settembre 2027 per l’anno educativo 2027/2028.
3. La rendicontazione delle spese dovrà essere trasmessa entro e non oltre il **30 giugno 2027** all’indirizzo PEC regionale siss@pec.regione.lazio.it.
4. La rendicontazione delle spese sostenute dovrà contenere un rendiconto esplicito ed analitico, anche redatto in forma di schema/tabella, di tutti i costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento e nel quale indicare i riferimenti di ciascuna fattura, l’oggetto e/o descrizione sintetica ed i riferimenti delle relative attestazioni di liquidazione. Tale documento dovrà indicare esplicitamente e chiaramente la somma complessiva effettivamente spesa e l’eventuale economia residuale.

ART.16. - MODIFICHE O VARIANTI AL PROGETTO E PROROGHE DEI TEMPI

1. Le varianti in corso d’opera sono ammesse solo a seguito di autorizzazione esplicita dell’amministrazione regionale, unicamente nel rispetto della normativa vigente alla data di intervenuta necessità.
2. Le varianti in corso d’opera dovranno rispettare i requisiti di compatibilità con il presente Avviso e, in particolare:
 - a. le opere oggetto di variante devono risultare coerenti con le finalità generali e specifiche previste nell’Avviso;
 - b. le varianti non possono comportare incrementi di spesa superiori all’importo di QTE indicato nella domanda di contributo. Ogni onere e spesa eccedente il contributo concesso saranno a totale carico del Soggetto beneficiario;

- c. i tempi di esecuzione devono essere valutati e contenuti entro le scadenze indicate nel presente Avviso. Eventuali richieste di proroga dovranno essere analiticamente motivate indicando i fattori imprevisti o le circostanze specifiche da cui scaturisce il bisogno di proroga, documentando le ragioni che impediscono il rispetto delle tempistiche originarie.
3. Ogni modifica o variazione progettuale ai progetti ammessi a contributo a seguito del presente Avviso dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC siss@pec.regione.lazio.it della Direzione regionale Inclusione Sociale, all'attenzione del Responsabile del Procedimento, al fine di espletare le opportune valutazioni di congruità rispetto alle finalità del presente Avviso.
4. Le modifiche o varianti al progetto potranno essere adottate dal Soggetto Beneficiario solo dopo la suddetta autorizzazione.
5. Sono a totale carico del Soggetto Beneficiario tutti i maggiori costi connessi ad ogni modifica o variante priva della suddetta autorizzazione.
6. Non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata a seguito del presente Avviso.
7. Ogni richiesta di proroga dovrà essere trasmessa esclusivamente all'indirizzo PEC siss@pec.regione.lazio.it della Direzione regionale Inclusione Sociale, all'attenzione del Responsabile del Procedimento.

ART.17. - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà:
- di procedere al finanziamento anche in presenza di una sola richiesta valida;
 - di non procedere al finanziamento nel caso in cui nessuna delle richieste presentate venga ritenuta ammissibile o finanziabile in applicazione dei criteri di cui all'art.13;
2. La Regione si riserva di effettuare gli eventuali sopralluoghi presso le strutture oggetto del presente Avviso, nella fase attuativa e/o finale dell'intervento, con l'obiettivo di monitorare la realizzazione delle opere oggetto di finanziamento, rilevando, inoltre, periodicamente, i dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale relativi agli interventi finanziati.
3. Qualora durante i sopralluoghi vengano riscontrate difformità rispetto alle previsioni progettuali allegata alla domanda di contributo, la Regione si riserva il diritto di revocare parzialmente o totalmente il contributo, ai sensi dell'art.19 del presente Avviso.
4. I sopralluoghi saranno svolti secondo le disposizioni di cui alla Determinazione dirigenziale 7 dicembre 2023, n.G16464, con la quale è stato approvato il documento *“Attività di controllo in loco sugli interventi finanziati dalla Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale tramite avvisi e bandi pubblici”*.
5. Nulla sarà dovuto ai Soggetti Proponenti, esclusi dal contributo o non finanziabili, per qualsiasi spesa e onere sostenuti per la partecipazione al presente Avviso. Gli elaborati presentati non saranno restituiti.
6. La Regione si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell'assegnazione del contributo, di finanziare il progetto che segue nella graduatoria.

ART.18. - ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO E PENALI

1. Il Soggetto Beneficiario del contributo dovrà trasmettere alla Regione Lazio, all'indirizzo PEC siss@pec.regione.lazio.it, la seguente documentazione:

- a. sottoscrizione per accettazione del contributo entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di finanziamento del progetto;
- b. ogni verbale di sospensione parziale o totale dei lavori e successivi verbali di ripresa con l'indicazione esplicita del nuovo termine contrattuale, ed infine il Verbale di ultimazione lavori;
- c. il certificato di collaudo/regolare esecuzione;
- d. la relazione di rendicontazione finale con tutte le spese sostenute ed i riferimenti alle fatture quietanzate;
- e. ogni eventuale variazione progettuale (Perizia di Variante, di variata distribuzione di spesa, etc...) per l'opportuna valutazione e autorizzazione da parte della Regione Lazio in conformità ai requisiti del presente Avviso;

2. Il Soggetto Beneficiario è obbligato a mantenere attivo il nido aziendale per almeno 10 (dieci) anni, a decorrere dal primo anno educativo successivo all'ultimazione dei lavori.

3. Il Soggetto Beneficiario dovrà trasmettere, **entro 20 giorni dalla comunicazione di finanziamento del progetto**, una garanzia fideiussoria per l'esecuzione dei lavori, in favore della Regione Lazio. La garanzia dovrà essere di importo iniziale pari a quanto indicato nella lettera di comunicazione del finanziamento concesso, da incrementare progressivamente in funzione della liquidazione dei successivi acconti. La polizza dovrà avere validità fino all'effettivo avvio del Nido.

4. L'adeguamento dell'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere trasmesso contestualmente alla richiesta di liquidazione del successivo acconto, quale condizione necessaria per procedere all'istruttoria e all'erogazione della relativa tranche di contributo.

5. Le scadenze del presente Avviso sono di seguito ricapitolate:

FASE	ENTRO IL
Trasmissione accettazione del contributo	10 giorni dalla comunicazione di finanziamento del progetto
Trasmissione fideiussione	20 giorni dalla comunicazione di finanziamento del progetto
Inizio lavori	1° luglio 2026
Fine lavori	31 maggio 2027
Rendicontazione delle spese sostenute	30 giugno 2027
Avvio del nuovo Servizio Educativo di Nido aziendale	30 settembre 2027
Mantenimento del servizio di Nido aziendale	10 anni dall'apertura del servizio di Nido

6. In caso di ritardo, rispetto alle scadenze indicate al precedente comma, si applicherà una penale pari a:

- 0,3 per mille dell'ammontare del contributo concesso, per ogni giorno di ritardo per l'Inizio lavori;
- 1,0 per mille dell'ammontare del contributo concesso, per ogni giorno di ritardo per la Fine lavori;
- 1,0 per mille dell'ammontare del contributo concesso, per ogni giorno di ritardo per la Rendicontazione finale delle spese sostenute;
- 0,5 per mille dell'ammontare del contributo concesso, per ogni giorno di ritardo per l'avvio del servizio Nido;
- 10% dell'ammontare del contributo concesso, per ogni anno di mancato servizio, fino al decimo anno (100%).

7. La Regione potrà derogare alle scadenze di cui al comma 5, per motivate esigenze di ordine pubblico, sanitarie e/o eventi eccezionali, o situazioni particolari, oppure per singolo caso da valutare dopo il ricevimento di formale richiesta di proroga da parte di un singolo beneficiario.

8. In caso di diniego della proroga, il Soggetto beneficiario dovrà completare l'opera entro la scadenza prevista, in alternativa verrà decurtata la somma residua per le opere eseguite oltre tale limite, le quali saranno a totale carico dello stesso Soggetto beneficiario.

ART.19. - *REVOCA DEL CONTRIBUTO*

1. Nel caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti con la partecipazione al presente Avviso, accertata con qualsiasi mezzo inclusi i sopralluoghi in cantiere, si procederà alla revoca del contributo ed al recupero delle somme eventualmente già erogate.

2. La revoca del contributo, e il recupero o decurtazione delle somme eventualmente già erogate, inoltre, è disposta quando:

- a. il progetto venga realizzato in difformità da quello per il quale sono stati concessi i contributi. In caso di difformità parziale potrà essere disposta una proporzionale riduzione del contributo, valutata dal Responsabile del Procedimento;
- b. la destinazione d'uso a Nido aziendale venga mutata prima dei dieci anni previsti all'art.18 comma 2; in tal caso saranno recuperate tutte le somme erogate, in proporzione agli anni di funzionamento del servizio come indicato al comma 5 dell'art.18;
- c. il Soggetto Beneficiario dichiara di rinunciare al contributo concesso.

3. In caso di revoca del contributo, il Soggetto beneficiario dovrà rimborsare direttamente alla Regione Lazio quanto ricevuto, indipendentemente dalle spese già sostenute ed ogni costo sarà interamente a carico del Soggetto beneficiario.

4. La Regione Lazio si riserva il diritto di escutere la garanzia fideiussoria in caso di:

- a. inadempimento sostanziale agli obblighi assunti dal beneficiario, compresa la mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati;
- b. mancata attivazione del Servizio Educativo entro i termini previsti, salvo proroga autorizzata;
- c. revoca totale o parziale del contributo, ai sensi del presente Avviso;
- d. dichiarazioni mendaci o difformità sostanziali rispetto alla documentazione presentata;

- e. applicazione delle penali previste all'art.18, comma 5 del presente Avviso, qualora il Soggetto Beneficiario non provveda al pagamento delle somme dovute entro i termini indicati nella comunicazione regionale di contestazione.

ART.20. - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel cui rispetto è garantito il trattamento dei dati personali raccolti, si informa che:

- a. Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito: PEC: urp@pec.regione.lazio.it - Telefono URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico): 06/99500, modulo di contatto disponibile alla seguente url: <https://scrivieurpnur.regione.lazio.it> , e mail urp@regione.lazio.it;
- b. Designata al trattamento dei dati personali nel proprio ambito di competenza è la Direttrice pro tempore della Direzione Regionale Inclusione Sociale (e-mail direzioneinclusionesociale@regione.lazio.it);
- c. il Responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer) è il soggetto designato dal Titolare il quale coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del RGPD) (e-mail dpo@regione.lazio.it).

2. Il trattamento risponde all'esclusiva finalità di espletare la procedura e tutti gli adempimenti connessi all'ammissione, concessione ed erogazione dei contributi pubblici ai sensi del presente Avviso, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici (base giuridica art. 6, par. 1, lett. e) RGPD), nonché in adempimento di obblighi di legge, fra i quali, ad es. la l. 241/1990, il DPR 445/2000 (base giuridica art. 6, par. 1, lett. c) RGPD).

3. Il trattamento concerne le seguenti categorie di dati personali:

- [X] Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale);*
- [X] Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile);*
- [X] Dati relativi all'ubicazione;*
- [X] Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...).*

4. I dati personali saranno trattati con strumenti manuali e informatici secondo logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate, senza processi di elaborazione automatizzati. Tutti i dati personali saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza e in modo da garantire, mediante l'adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, la loro sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni accidentali. I dati personali saranno conservati in un archivio informatico, presso la propria sede ed i propri sistemi informatici, ovvero mediante il ricorso a fornitori esterni qualificati e nominati responsabili del trattamento ex art. 28 del Reg. UE 2016/679.

5. Salva la finalità di tutela dei propri diritti in giudizio con riferimento a contenziosi già in atto o a situazioni precontenziose, i dati personali raccolti saranno trattati per il tempo necessario all'erogazione dei contributi e in ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che il Soggetto proponente fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.

6. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma si precisa che la mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi da parte dell'interessato potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per questa Amministrazione di realizzare le finalità sopra indicate e quindi l'impossibilità di accedere al contributo.

7. I dati personali saranno trattati dal personale della Direzione regionale Inclusione sociale autorizzato al trattamento, preposto al relativo procedimento, in maniera manuale, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari e/o contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle finalità sopra specificate. Tra questi, il Titolare si avvale della società in house LAZIOcrea S.p.A., con la quale, in ossequio all'art. 28 GDPR sono stati stipulati per iscritto dei contratti giuridici specifici sulla protezione dei dati nell'ambito dei quali il Titolare fornisce istruzioni, compiti ed oneri.

8. Ove necessario, per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali:

- ✓ dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura regolamentata dall'Avviso o per l'erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti alla capacità giuridica e di agire;
- ✓ poteri di rappresentanza legale posseduti;
- ✓ dati giudiziari (art. 10 RGPD) e fiscali

9. Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR. Eventualmente, tenuto conto degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti solo in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. <https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero>).

10. In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD (limitazione, conferma, opposizione, cancellazione, rettifica, etc.). Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

ART.21. - RICHIESTA INFORMAZIONI

1. I soggetti interessati potranno prendere visione del presente Avviso e dei relativi allegati sul sito della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it, all'argomento "*Sociale e famiglie*", sezione "*Documenti*".
2. Fino al **15 ottobre 2025** è possibile richiedere chiarimenti o informazioni all'indirizzo e-mail cpierdominici@regione.lazio.it ; alle richieste di chiarimento di interesse generale verrà data risposta mediante pubblicazione di apposite FAQ sul sito www.regione.lazio.it, all'argomento "*Sociale e famiglie*", sezione "*Documenti*".
3. Ai sensi della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è l'Ing. Cesare Pierdominici, tel. 06.5168.8915 – cell.334.411.33.078, e-mail cpierdominici@regione.lazio.it.

=====